



PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI COTIGNOLA

Prot 1681 / 4596/67

REGOLAMENTO EDILIZIO PER IL COMUNE DI COTIGNOLA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 13 AGOSTO 1926 E 26 GENNAIO 1927 MODIFICATO IL 1° LUGLIO E 25 NOVEMBRE 1927.

-----0000-----

CAPO I°

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. I°

E' istituita nel Comune una Commissione Edilizia la quale sarà composta di cinque membri: cioè del Podestà o di chi ne fa le veci che sarà il Presidente, dell'Ufficiale Sanitario, e di tre membri scelti fra gli individui abitanti nel Paese, notoriamente forniti di cognizioni in materia di belle arti.

L'Ingegnere Comunale sarà Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo.

La nomina dei tre membri elettivi sarà fatta dal Podestà nelle sessioni di autunno.

I membri dureranno in Ufficio un biennio e potranno essere riconfermati qualora alcuno dei membri venisse a cessare dalle funzioni prima dello scadere del biennio il Podestà provvederà alla sua surrogazione.

Il nuovo membro durerà in ufficio sino allo scadere del biennio e potrà parimenti essere riconfermato. Le funzioni di membro della Commissione sono gratuite.

ART. 2°

Per quanto riflette le incompatibilità ed i vincoli di parentela che esistessero fra le persone chiamate a far parte della Commissione si osserveranno le norme stabilite dalla legge per gli assessori Comunali

ART. 3°

La Commissione si adunerà dietro invito del Presidente ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

ART. 4°

Per la validità delle adunanze della Commissione dovranno essere presenti almeno tre membri compreso il Presidente.

ART. 5°

La Commissione ha l'incarico di coadiuvare con pareri e proposte l'Autorità Municipale, nella tutela dell'ornato pubblico e della viabilità e di manifestare il proprio avviso su quanto è sottoposto al suo esame.

ART. 6°

La Commissione emetterà il proprio parere sugli affari e sui progetti a lei presentati e regolarmente instruiti dopo sentito il parere dell'ufficio tecnico Comunale.

Su questo parere verrà aperta la discussione e le deliberazioni verranno prese a maggioranza relativa di voti. Se qualche membro è comunque interessato nell'affare sottoposto al parere della Commissione medesima dovrà astenersi dalla votazione.

CAPO 2°

DELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTAURI DEI FABBRICATI

ART. 7°

Chiunque voglia costruire, ricostruire e modificare sostanzialmente Edifici entro il perimetro dell'abitato dovrà darne denuncia al Podestà presentandogli, ove occorra, i disegni. Il Podestà sentita la Commissione Edilizia, entro un mese dalla denuncia potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi e regolamenti.

Trascorso un mese senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Oltre al Capoluogo il presente Regolamento si applica alle zone appresso

specificate:

In prossimità del Capoluogo stesso, dal lato di Nord fino alla prima svolta della strada Provinciale, e precisamente fino al Palazzo di proprietà Capucci; dal lato di Est fino a tutta la via Salara inclusa, e la strada Provinciale fino al Canale Naviglio; a Sud dall'attraversamento della ferrovia sulla strada Madonna di Genova; ad Ovest la strada Canossa fino al Macello; il Viale di accesso alla stazione e tutta la zona limitrofa dalle strade Zanzi, Terrazza fino alla Provinciale per Lugo. Sono inoltre comprese le strade di circoscrizione attorno alla città tanto per la zona verso l'interno, quanto per l'altra verso la campagna.

Per la frazione di Barbiano sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento oltre la zona del Centro la strada Provinciale per metri lineari 100 a Nord delle Scuole Elementari e metri lineari 200 a Sud della casa Farina; la Via Cavocchia fino a metri lineari 200 dal Cimitero, e la strada S. Giovanni per metri lineari 200 a partire dalla Provinciale.

Per la frazione di S. Severo è soggetta, la zona compresa dalla strada Barbiana per la lunghezza di metri lineari 200 ad Ovest della Chiesa, e la strada Medrane per la lunghezza di metri lineari 100 a Nord e Sud pure della Chiesa.

Per la frazione di Budrio sono soggette le zone delimitate dalla Via Gaggio, dall'incrocio di Via Peschiera all'incrocio della strada Madonna di Genova, la Via vicinale di Budrio per la lunghezza di metri lineari 200 a partire dalla Chiesa.

ART. 8°

L'obbligo della regolare domanda incombe pure a chi desidera eseguire iscrizioni o collocare insegne per indicazioni di negozio, caffè, alberghi e simili.

ART. 9°

Sarà cura della Commissione allorchè verranno sottoposte le sopraindicate domande, di verificare:

- 1°) Se i lavori proposti vengono ad occupare parte del suolo pubblico;
- 2°) Se i muri tuttora esistenti o quelli da costruirsi e le fondazioni

relative diano sufficiente garanzia della loro stabilità;

3°) Quale sarà l'effetto dei lavori in riguardo alla nettezza delle vie, alla comodità del transito di esse, alla pubblica sicurezza ed igiene

4°) Se il numero delle finestre, la loro ampiezza e quella dei cortili, trattandosi di nuove costruzioni, e se i vani abbiano la sufficiente cubicità per essere abitati e se infine vi siano le necessarie latrine munite di condotti scaricatori e pozzi neri convenientemente costruiti, in rapporto ai pozzi d'acqua viva;

5°) Se i fabbricati da costruirsi e le variazioni proposte a quelli esistenti siano per apportarvi deformità artistiche;

6°) Se l'altezza dei nuovi edifici o fabbricati sia in proporzione dei muri laterali e della larghezza delle strade antistanti, trattandosi di facciate verso le vie o piazze: oppure se sia in proporzione della superficie del cortile interno.

Di tutto ciò la Commissione farà risultare una dettagliata relazione nella quale farà le osservazioni cui crederà di richiamare il denunciante, e potrà in ogni caso rinunciare i permessi richiesti.

ART. 10°

Per quanto riguarda l'altezza degli Edifici in confronto dell'ampiezza delle vie e cortili, i costruttori dovranno attenersi alle norme seguenti:

a) Per le vie pubbliche le facciate delle nuove costruzioni o di case restaurate non potranno avere un'altezza superiore di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, con un massimo assoluto che non può sorpassare di metri 15 ed un minimo, che è in ogni caso concesso di m.7:

b) Per i cortili l'altezza di ciascun muro non potrà mai essere superiore alla metà della distanza che intercede fra il muro stesso e quello di fronte.

ART. 11°

Il personale dell'Ufficio Tecnico è incaricato di controllare se la esecuzione dei lavori di cui sia stato dato il nulla osta, proceda in conformità all'oggetto approvato dalla Commissione, e di provocare dal Podestà l'immediata sospensione qualora avesse motivo di ritenere non

rispettate le norme del progetto stesso e quello delle leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART. 12°

Tutti i fabbricati dovrenno avere i muri prospicienti le vie, portici e piazze pubbliche, conservati in perfetto stato di intonaco o di tinteggiatura. Restano eccettuati solo quei muri costruiti in pietra da taglio in mattoni a pavimento od appositamente costruiti per rimanere a pietra vista.

Sono proibite nelle facciate esterne di qualunque fabbricato, le tinte tali da offendere la vista o da ingenerare oscurità.

ART. 13°

Non saranno ammesse intonacature e tinteggiature parziali nei muri esterni, ma la tinta e l'intonaco dovranno essere estesi per tutta la superficie del muro stesso, e decorosamente eseguiti.

L'autorità Comunale potrà ordinare ai proprietari l'adempimento delle sanzioni e multe di cui appresso.

ART. 14°

Le facciate degli Edifici prospicienti sulle pubbliche vie e piazze, dovranno essere collegate colle case attigue senza interstizi e in caso di distacco uniformarsi alle prescrizioni del Codice Civile che vieta le intercapedini di misura inferiori ai tre metri.

CAPITOLO 3°

DELLE BOTTEGHE PORTE E FINESTRE

ART. 15°

Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe e porte dovranno aprirsi verso l'interno e non potranno avere alcun sporto, risalto o gradino fuori della linea del muro sul suolo pubblico, eccettuati gli sporti autorizzati per la decorazione delle medesime.

Anche in caso di restauri o riparazioni di case od edifici, le porte dovranno essere sempre disposte in modo da aprirsi verso l'interno.

ART. 16°

Restano vietate le impannate di tela, di carta ecc. a chiusura delle botteghe e finestre verso le vie o piazze.

Le aperture che servono per scaricare fieno, paglia, ecc. dovranno rimanere chiuse con adatte imposte, decentemente tinte, nè da esse potrà sporgere la benchè minima quantità di fieno o paglia.

CAPITOLO 4°

CAMINI E FUMAIOLI

ART. 17°

E' vietato dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai tetti degli edifici dai tubi conduttori del medesimo lungo le pareti prospicienti verso le vie e piazze.

I tubi precedentemente collocati in tali conformità e che sporgono sul suolo pubblico, dovranno essere rimossi in caso di restauro degli edifici.

Restano salve e riservate in ogni caso le disposizioni del Regolamento d'Igiene, quelle contenute nelle Leggi o nei Regolamenti dello Stato per quanto riguarda i camini degli opifici industriali.

CAPO 5°

DELLE GRONDAIE E DEI PAVIMENTI DELLE VIE

ART. 18°

Ciascun proprietario sarà tenuto a munire il tetto dei proprii stabili, nella parte sporgente sopra strada e piazze, di grondaie a perfetta tenuta e dei relativi tubi di scarico.

In tali tubi si potranno immettere altre acque all'infuori di quelle di pioggia dove esistono le fogne essi dovranno convogliare le acque negli appositi canali sotterranei essendo vietato lasciare defluire le fluviali sopra terra.

Le grondaie e tubi predetti dovranno essere costantemente conservati in ottimo stato di funzionamento e di manutenzione.

La Commissione Edilizia potrà consigliare la sagomatura delle grondaie.

ART. 19°

Nessuno potrà fare riparazioni o variazioni alla forma ed al livello dei selciati senza speciale permesso dell'Amministrazione Comunale.

Trattandosi della nuova costruzione di un selciato e del cambiamento

di forma o di livello del medesimo per conto dell' Autorità Municipale, le spese delle riparazioni occorrenti per tale ragione alle case, gli adattamenti di porte od accessi ai cortili saranno a carico dei proprietari frontisti.

ART. 20°

La manutenzione della pavimentazione dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio, sarà secondo le consuetudini vigenti, a carico dei proprietari frontisti per quattro settimane, in ragione della loro interessenza, e del Municipio per tre settimane al quale spetta la scelta del tipo di pavimentazione e il modo di esecuzione del lavoro.

CAPO 6°

DELLE LATRINE

ART. 21°

E' vietata la costruzione di latrine esternamente ai muri verso le vie o piazze. Le esistenti dovranno essere rimosse nel caso di restauro od abbellimento del fabbricato. Non sarà ammessa la costruzione di vasche o pozzi neri, sul suolo pubblico o a distanze minori di quella prescritta dal Codice Civile art. 573.

Quelli eventualmente esistenti dovranno essere soppressi non appena si presenti l'occasione di restaurarli.

Per quanto riguarda le norme costruttive delle latrine, pozzi neri, vasche di scarico si richiamano le disposizioni del vigente Regolamento di Igiene.

CAPO 7°

DELLE DEMOLIZIONI, DEI RESTAURI E DELLE COSTRUZIONI DI FABBRICATI.

ART. 22°

Prima di por mano ai lavori di demolizione, restauri, scavo e costruzione di edifici, dovranno essere stabiliti verso il suolo pubblico convenienti steccati di sicurezza muniti di lumi agli angoli durante la notte.

ART. 23°

In tutte le costruzioni e restauri di case per cui occorra formar ponti, dovranno questi essere costruiti colla dovuta solidità o fatti con tavole munite, in modo da non lasciar passare fra di esse i frammenti di ma-

geriale. Inoltre questi dovranno avere un parapetto o barriera tale da non permettere tra le sue parti il passaggio di persone.

Sopra i ponti od armature in genere non si potranno ammucchiare quantità di materiale eccedente la portata dei ponti stessi.

ART. 24°

I materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, scavi ecc. dovranno essere trasportati nelle località autorizzate dal Comune, senza che questo debba momentaneamente ~~contribuire~~ concorrere nella spesa, ed in luogo di privata proprietà del costruttore.

ART. 25°

Se in seguito a rinnovazione di muro o di intonaco le targhette portanti i nomi delle vie ed i numeri civici venissero per fatto imputabile al costruttore ad essere demoliti, per cura ed a spesa del proprietario ne saranno tosto eseguiti altrettanti nuovi esattamente uniformi alle prescrizioni che saranno a tale effetto impartite dal Podestà.

ART. 26°

Salve le disposizioni delle Leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico, senza darne avviso preventivo al Podestà, presentando dove occorra il progetto. Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

ART. 27°

Se nel restaurare, demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio storico o artistico, il proprietario o chi per esso dovrà darne immediata denuncia al Podestà, il quale potrà ordinare i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione dell'oggetto scoperto.

ART. 28°

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio salvo

il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

ART. 29°

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal capellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto di recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 30°

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

ART. 31°

Nei piani superiori a quel terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da includere qualsiasi spinta orizzontale. Le traverse dei solai dovranno essere incastrate nei

muri perimetrali per non meno di m.0,25.

ART. 32°

Lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nei periodi gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, al distacco del lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'ascertamento degli agglomeramenti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con Decreto Presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

ART. 33°

Al soli effetti della osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli ²⁸⁻²⁹⁻³⁰⁻³¹⁻³² i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località posta fuori del perimetro del Centro abitato.

ART. 34°

Il Podestà in base al referto dell'Ingegnere Comunale, potrà con deliberazione motivata, da notificarsi al l'interessato ai termini di legge ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione parziale o totale del manufatto irregolarmente eseguito, rimettendo poscia gli atti al Pretore del Mandamento per le ulteriori sue decisioni e per l'applicazione della dovute penalità.

CAPO 8°

DISPOSIZIONI SPECIALI, CONTRAVVENZIONI, ECCETERA

ART. 35°

Le opere per l'esecuzione delle quali è fissato un termine perentorio,

Dovranno prima della scadenza del termine, essere ultimate.
In caso contrario il Podestà potrà farle eseguire d'ufficio, previa
decisione dell'Autorità Giudiziarla, sentiti gli interessati, a loro
spese.

ART. 36°

I contravventori al presente Regolamento, quando il loro fatto non ca-
da sotto altre sanzioni del Codice Penale, sono passibili dell'pendi-
tà stabilita dall'art. 226 della vigente Legge Comunale e Provinciale,
con le modificazioni di cui all'art. 70 del R. D. 30 dicembre 1923 N° 283.
Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magi-
strato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contrav-
ventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153
della legge stessa e 378 della Legge sui Lavori Pubblici.

ART. 37°

La vigilanza per l'esecuzione del presente Regolamento è commessa al
Podestà od a chi ne fa le veci, all'Ufficio Tecnico ed agli Agenti Mu-
nicipali.

ART. 38°

Il presente Regolamento testo che sarà riportato tutte le approvazio-
ni, sarà posto in esecuzione per tutto il Comune 15 giorni dopo la sua
regolare pubblicazione.

ART. 39°

Restano abrogate tutte le disformi o contrarie disposizioni contenute
in altri Regolamenti precedenti.

Vista - per copia conforme all'originale

Il Segretario

Il Podestà

[Signature]





Prot. 1681/67
L. 1194

COMUNE DI COTIGNOLA

Verbale del Consiglio Comunale N. _____

Seduta straordinaria di 1.a Convocazione

OGGETTO

MODIFICAZIONE ALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 13 AGOSTO 1926 -

L'anno 1927 addì 26 del mese di gennaio alle ore 14
nella sala Municipale di Cotignola.

Presidenza del Sig. Bulzacca Giuseppe - Sindaco assistita
dal Segretario Comunale Sig. Giuseppe Silvestrini
all'appello nominale risposero i Signori:

1 - Bulzacca Giuseppe	Sindaco	10 - Montanari Enea	Consigliere
2 - Tampieri Luigi	assessore	11 - Emiliani Luigi	"
3 - Staffa Primo	"	12 - Bassi Paolo Evaristo	"
4 - Francesconi Agostino	"	13 - Dalmonte Giuseppe	"
5 - Facchini Armando	supplente	14 - Valenti Luigi	"
6 - Fantini Enrico	"	15 - Donati Giuseppe	"
7 - Altini Francesco	Consigliere	16 - Amadei Angelo	"
8 - Facchini Massimo	"	17 - Mecati Giuseppe	"
9 - Farina Edmondo	"	A S S E N T E	
		18 - Pozzi Salvatore	assessore

Il Sig. Presidente visto legale in numero degli adunati in 1.a convocazione, a termini dell'articolo 127 della legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 N. 148, dichiara aperta la seduta.

Sono destinati a riconoscere lo spoglio delle votazioni che potranno avere luogo nella presente adunanza, i Signori 1.° Altini Francesco

2.° Facchini Armando

3.° Fantini Enrico

Si legge il verbale della seduta precedente, ed è approvato

L'oderna seduta è pubblica e l'ordine del giorno reca:

OGGETTO

MODIFICAZIONE ALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 13 AGOSTO 1926.

-----ooOoo-----

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ripreso in esame il nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato dal Consiglio in sua tornata del 13 agosto 1926 comprendente N°32 articoli in testo unico.

Vista la lettera della Prefettura di Ravenna delli 20 scorso novembre N°10757 colla quale si comunica che il competente Ministero, in sede di esame del Regolamento in oggetto, ha proposto una modificazione all'art. 10 che riguarda l'altezza degli Edifici in confronto all'ampiezza delle vie e cortili, richiedendo che si stabilisca un massimo assoluto da non sorpassarsi e la misura minima che è in ogni caso concesso di raggiungere: tenendo presente che secondo una consuetudine largamente adottata l'altezza degli Edifici viene fissata nella misura massima di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante.

Ritenuto accettabile la modificativa proposta -

UNANIME DELIBERA

L'art. 10 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato dal Consiglio li 13 agosto 1926 viene modificato come appresso:

"Per quanto riguarda l'altezza degli Edifici in confronto dell'ampiezza della via e cortili, i costruttori dovranno attenersi alle norme seguenti:

a) "Per le vie pubbliche le facciate delle nuove costruzioni o di case restaurate non potranno avere un'altezza superiore di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, con un massimo assoluto, che non si può sorpassare, di m.15 ed un minimo, che è in ogni caso concesso di m.7.

b) Per i cortili l'altezza di ciascun muro non potrà mai essere superiore alla metà della distanza che intercede fra il muro

esso e quello di fronte"-

anda, previa pubblicazione nelle forme di legge, il Regolamento cos^è
modificato, in triplice esemplare all'ILL.mo Signor Prefetto per la de-
finitiva omologazione dell'ON.le Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f: G. Bulzacca

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f: E. Fantini

IL SEGRETARIO COMUNALE ff.

f: G. Silvestrini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Sul referto del messo Comunale certifico che il presente processo ver-
bale venne pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune
per otto giorni consecutivi dal 27 gennaio u.s. al 3 corrente senza che
all'Ufficio Comunale siano stati presentati reclami e che questa copia
è conforme al suo originale.

Cotignola 4 febbraio 1927 - ANNO V°

p. IL SEGRETARIO COMUNALE ff.

f: V. Vanni

N° 1751 Div. 2.a

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in sedu-
ta del 22 corrente.

Ravenna 26 febbraio 1927 - ANNO V° -

p. IL PREFETTO PRESIDENTE

f: Vandelli

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Cotignola 2 marzo 1927 - ANNO V° -

IL SEGRETARIO COMUNALE ff.





5 SET 1967

Roma:

196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Urbanistica

→ Al COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna)
e p.c. - AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. SEZIONE URBANISTICA - BOLOGNA

Divisione 23[^] bis
Prot. N. 2586 Allegati 1.

Richiesta al Foglio N. del

OGGETTO Comune di COTIGNOLA (Ravenna) - Regolamento edilizio-
aut. ed. n. 1081 prot

COMUNE DI COTIGNOLA
PROT. 4594
21 SET. 1967
Cat. 10 Class. 10 Fasc. 2

al regista

Si trasmettono le copie fotostatiche degli atti, richiesti con la nota che si riscontra, relativi al vigente regolamento edilizio comunale, adottato da codesto Comune con le deliberazioni n.7, del 13 agosto 1926, n.19, del 26 gennaio 1927 e n. 53 del 25 novembre 1927, e successivamente omologato da questo Ministero in data 20 settembre 1928, n.4952. *(e dato nuovo numero)*

*Per le copie non
sono autorizzate
con nuovo al.
punto di partenza*

IL MINISTRO

MDL/lg



PROVINCIA DI RAVENNA

*Prot N 1681/57
Agosto 4 1927*

MUNICIPIO DI COTIGNOLA

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

L' anno millenovecentoventi sette
il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre
nella Civica Residenza :

IL PODESTA'

assistito dal Segretario Comunale Sig. Giuseppe Silvestrini
ha deliberato sul seguente :

OGGETTO

EMENDAMENTI AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DELIBERATO IL 1° LUGLIO 1927

-----ooOoo-----

IL PODESTA'

Visto il Regolamento Edilizio per il Comune di Cotignola deliberato dal Consiglio Comunale il 13 agosto 1926 e 26 gennaio 1927 modificato con deliberazione Podestarile 1° luglio 1927 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 30 agosto 1927 N°11541;

Vista la Prefettizia N°14711 del 1° corrente con la quale si comunica che l'ON.le Ministero dei LL.PP. in sede d'esame del Regolamento anzidetto ha osservato:

1°) Che debbasi aggiungere dopo l'art.32 un nuovo articolo colla seguente dizione:

"Ai soli effetti della osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro

del Centro abitato".

2°) Che le contravvenzioni alle norme di buona costruzione di cui agli articoli da 63 a 67 del R°D° Legge 13 marzo 1927 N°431 vanno punite con le stesse pene stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del Regolamento in oggetto del quale le norme stesse fanno parte. E perciò occorre stralciare il primo comma dell'art.35 richiamandosi invece la sola penalità stabilita dall'art.226 della vigente legge Comunale e Provinciale, con la modificazione di cui all'art.70 del R°D° 30 dicembre 1923 N°2839.

D E L I B E R A

Di accettare integralmente le proposte suggerite dall'ON.le Ministero dei Lavori Pubblici e conseguentemente introdurre nel Testo del Regolamento Edilizio un nuovo articolo (33) colla precisa ~~stessa~~ dizione proposta e di modificazione, di conformità alle istruzioni ricevute, l'art.35 (ora 36) a seguito di che il Regolamento in oggetto resta composto di 39 articoli.

Trasmettersi la presente deliberazione in un col Regolamento emendato come sopra all'ILL.mo Signor Prefetto per i conseguenti effetti di sua competenza.

=====

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA
DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

N. 4992
Dislo: per l'omologazione.
Roma

Dir. 12
di Profocollo

Letto e approvato scritto.

IL PODESTÀ
f: G. Bulzacca

Il Segretario Comunale
f: G. Silvestrini

Su referto del messo Comunale certifico che il presente processo verbale venne pubblicato all' albo Pretorio ~~nel giorno di~~ per 8 giorni ~~dal~~ consecutivi dal 4..... al 11 dicembre 1927..... senza che siano stati presentati reclami e che questa copia è conforme al suo originale.

Cotignola li 12 dicembre..... 1928 A.VI° F.F.

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
f: V. Vanni

APPROVAZIONE TUTORIA

N°710 Div.2.a - Visto e approvato dalla G.P.A. in seduta del 31 gennaio 1928.
Ravenna 4 febbraio 1928 A.VI° F.F.

p. IL PREFETTO PRESIDENTE
f: Vandelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 5 al 19 febbraio 1928 senza opposizione.

Cotignola 20 febbraio 1928 A.VI°

p. IL SEGRETARIO COMUNALE ff.
f: V. Vanni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Cotignola 22 febbraio 1928 A.VI°

IL SEGRETARIO COMUNALE ff.



[Handwritten signature]